

Cagliari, 19 giugno 2019

Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato difesa ambiente  
Servizio SVA  
c.a. dott.ssa An~~g~~ela Maria Mereu  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

\

**Oggetto: Osservazioni su progetto “Discarica per rifiuti non pericolosi presso l'ex cava di Serra Bingias, proposto da A&T Project s.r.l. – numero registro 08/19**

Scrivo per conto della Barbagia Ambiente s.r.l. con sede in ~~\_\_\_\_\_~~ (p. ~~\_\_\_\_\_~~), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Umberto Cancellu il quale pure sottoscrive la presente per adesione in relazione alla pratica in oggetto, per segnalare diversi fattori impeditivi al rilascio di un parere positivo di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di VIA regionale in corso. L'Impresa Barbagia Ambiente s.r.l. è titolare di una discarica autorizzata della stessa tipologia di quella in oggetto, in località “Coronas Bentosas” del comune di Bolotana, ed è quindi a tutti gli effetti “pubblico interessato” così come definito della lett. -v- dell'art.2 dell'All. A alla DGR n. 45/24 del 27.09.2017 e pertanto è legittimato a presentare le osservazioni nell'ambito della procedura di VIA ai sensi del punto 3 dell'art. 9 della succitata DGR.

Il progetto presentato da AT Project s.r.l. non può conseguire il parere positivo di compatibilità ambientale nell'ambito, sussistendo diversi elementi che, secondo il PRGRS approvato con delibera G.R. 50/17 del 21.12.2012, l'unico nella specie applicabile, costituiscono “fattori escludenti” l'ubicazione della discarica nel sito di cui si tratta. Il riferimento al PRGRU approvato con delibera G.R. n. 69/15 del 23.12.2016 contenuto negli

elaborati di A&T Project s.r.l. è inconferente. In ogni caso, detto Piano conferma i “fattori escludenti” già individuati con quello del 2012, onde verrà richiamato nelle presenti osservazioni.

\* \* \* \*

**1. Violazione artt. 32 e 33 N.T.A. del PAI**

Un primo aspetto è l'insistenza del sito in aree a pericolo di frana medio ed elevato.

Nell'Elaborato RS1 (Premessa e Quadro di riferimento programmatico) al punto 2.5.3. (pag. 76 e ss), si da atto che il Comune di Morgongiori con delibera C.C. 13-12-2016, n. 28 ha approvato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.T.A. del PAI, lo Studio per l'assetto idrogeologico del territorio comunale, successivamente modificato con delibera C.C. 29.3.2019, n. 6 sulla base del quale sono state perimetrare le aree a pericolosità idraulica e da frana per tutto il territorio comunale. Con riguardo all'area Serra Bingias, dove insiste l'ex cava di perlite, a pagina 80 dell'elaborato viene riportato un grafico recante la sovrapposizione delle aree a pericolosità di frana corrispondenti al settore di intervento (figura 2.32 che viene appresso riprodotta). Da tale grafico emerge chiaramente come una parte dell'ex cava destinata nel progetto ad “area di stoccaggio” ricada in zona Hg3 (area di pericolosità elevata da frana), e altra parte, destinata in progetto a “canale collettore” e “viabilità di accesso al sito” in zona Hg2 (area di pericolosità media da frana).




Figura 2.32 - Aree mappate a pericolosità da frana ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.T.A. del PAI in corrispondenza del settore d'intervento

Premesso che le predette opere (canale collettore e viabilità di accesso al sito) costituiscono parte integrante dell'opera proposta, in quanto strumentali e funzionalmente connesse con l'opera principale (vasca di smaltimento), in assenza delle quali l'impianto non potrebbe operare, ciò costituisce già da solo costituisce fattore escludente per l'ubicazione della discarica per effetto degli artt. 32 e 33 delle N.T.A. del PAI.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1, "Fermo quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da frane sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 31".

L'art. 31 al comma 4 stabilisce che "Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare: a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di

trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti”.

In forza del richiamo dell'art. 32, per le zone Hg3 di pericolosità elevata di frana, vale il medesimo divieto.

Per le aree di pericolosità media Hg2, l'art. 33 stabilisce al primo comma che *“sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 31 e 32”*. Al quarto comma poi puntualizza che *“Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”*.

L'uso degli avverbi “sempre” e “comunque” eliminano ogni possibile equivoco sulla portata assoluta del divieto ed escludono che possa essere aggirato attraverso ipotetiche opere di mitigazione.

Non coglie nel segno il tentativo di superare tali preclusioni che si legge a pag. 78 dell'elaborato RS1: *“Relativamente alle opere accessorie, si segnala la parziale sovrapposizione della viabilità di accesso al sito e del canale collettore ad aree a pericolosità Hg2 “Media”, nonché la marginale sovrapposizione della viabilità di servizio ad aree a pericolosità Hg3 “Elevata” (Figura 2.32). In merito alla disciplina delle aree a pericolosità da frana Hg3, l'art. 32 delle N.T.A. del PAI recita che “sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 31”. In particolare, le suddette opere risultano riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico (art. 31 comma 3 lettera b delle N.T.A.) e, pertanto, risultano ammissibili ai sensi delle N.T.A. del Piano”*. In realtà, tra le condizioni poste dall'art. 31 richiamato dall'art. 32 vi è esplicitamente il divieto di realizzare nuovi impianti (comprese le opere connesse) di smaltimento e recupero di rifiuti (comma 4), divieto che si estende per espressa previsione del PAI alle zone ad elevata pericolosità da frana Hg3 e a quelle a pericolosità media Hg2

Neppure può seguirsi la tesi secondo cui le opere in progetto sarebbero annoverabili tra *“gli interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico”*. Infatti: a) la preesistente cava di perlite non rientra certamente in questa categoria; b) i lavori in progetto non sono configurabili come opere di manutenzione straordinaria, ma come realizzazione *ex novo* di una discarica di rifiuti speciali, tra i quali l'amianto. Di fatto

tali opere non sarebbero necessarie in assenza della discarica proposta.

Il divieto di collocare discariche in aree definite ad elevata e media pericolosità di frana è ribadito dal Piano Regionale Amianto- Valutazione Ambientale Strategica Rapporto Ambientale (d.G.R. 23.12.2015, n. 66/29): *“nelle aree di pericolosità da frana molto elevata è vietato realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 31), mentre nelle aree di pericolosità media da frana è sempre vietato realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sebbene sia consentito adeguare impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti (art. 33). Il PRA, che in tema di localizzazione, come detto, fa riferimento ai contenuti del PRGRS, rispetterà, quindi, in caso di localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, i sopra menzionati vincoli imposti dal PAI”* (pag. 54).

Che il vincolo stabilito dal PAI per le zone Hg3 ed Hg2 sia inderogabile lo si ricava anche dal d.lgs 36/2003 che all'allegato 1, punto 1.1. stabilisce che i siti idonei per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti *non devono ricadere in ... aree individuate ai sensi dell'art. 17 comma 3, lett. m della l. 18.5.1898, n. 183, e cioè nelle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.*

A ciò si aggiunga che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923) come riportato nel grafico a pag. 23 dell'elaborato RS1.




Figura 2.9 – Interventi in progetto e Vincolo Idrogeologico (RDL 3267/23)

**2. Violazione dell'art. 142 comma 1 lett. c) d.lgs 42/2004 e dell'art. 17 N.T.A. del PPR – Distanza inferiore a 150 mt. dal Rio Solacera compreso nell'elenco r.d. 1775/1933**

Dall'elaborato TS2 (Carta vincoli paesaggistico ambientali), risulta che una porzione dell'area di discarica, una porzione del canale collettore ed una porzione della viabilità di accesso al sito si trovano a una distanza inferiore a 150 metri rispetto al *Rio Solacera* individuato con r.d. 11.12.1933, n. 1775.

Si riporta di seguito il grafico tratto da pag. 19 dell'elaborato RS1.




Figura 2.1 - Beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e opere di progetto

La Relazione allegata al PRGRS approvato con delibera G.R. 50/17 del 21.12.2012, nella tabella a pag. 408 indica come “fattore escludente” il vincolo derivante da fiumi, torrenti e corsi d’acqua il quale “si applica su fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. n. 1775/1923), e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno”. Lo stesso vincolo è imposto dall’art. 17 comma 3 lett. h N.T.A. del P.P.R. (“Rientrano nell’assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all’art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157: .... h) Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”).

Si riporta al riguardo il grafico a pag. 35 dell'elaborato RS1:




Figura 2.12 - Sovrapposizione degli interventi con la fascia di tutela di 150 m del Rio Solacera

La prescritta distanza è derogabile quando il corso d'acqua non sia individuato dal r.d. 1775/1933, ma non quando invece è ricompreso nell'elenco approvato dal suddetto r.d.: *“Ai sensi dell'art. 142, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti a vincolo paesaggistico i "fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775"; pertanto, la vicinanza di un corso d'acqua ad un sito individuato per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali, non comporta di per sé l'esistenza, in tale zona, di un vincolo paesaggistico, essendo dalla norma richiesto, per la sussistenza del vincolo, che il corso d'acqua risulti iscritto negli appositi elenchi”* (T.A.R. Cagliari, sez. I, 10/03/2011, n.209).

L'art. 142 d.lgs 42/2004 individua ai commi 2 e 3 le ipotesi nelle quali è possibile derogare al vincolo. Si tratta di ipotesi tassative tra le quali non rientra la realizzazione di una discarica.



Tali considerazioni sono assorbenti e precludono il rilascio della Compatibilità ambientale non valendo a superarle quanto prospettato dalla richiedente a pag. 28 della Relazione paesaggistica RS6: *“seppur marginalmente ubicate entro la fascia di tutela di 150 m del Rio Solacera, non incidono in alcun modo sulle dinamiche di deflusso del corso d’acqua tutelato né, tantomeno, sono suscettibili di determinare alterazioni della vegetazione spondale”*. Tanto più ove si consideri che proprio in corrispondenza del tratto che dista meno di 150 metri dal rio, insiste la parte classificata a pericolosità elevata da frana Hg3. La considerazione vale anche per il canale collettore il quale fa parte a tutti gli effetti dell’impianto di discarica e, in quanto tale, non deve situarsi in zone per le quali vigono – come nella specie – fattori escludenti. E’ concreto il rischio che la discarica vada a franare proprio in direzione del corso d’acqua sottoposto a vincolo.

### **3. Parco Geominerario**

Il sito rientra nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna - [http://www.parcogeominerario.eu/images/Cartografie%202016/PDF200/Tavola\\_539%20IV.pdf](http://www.parcogeominerario.eu/images/Cartografie%202016/PDF200/Tavola_539%20IV.pdf)), costituito con decreto del Ministro per l'Ambiente del 16.10.2001, dichiarato anche patrimonio dell’UNESCO, tutelato dalle misure previste dall’art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 42/2004. Si rinvia al grafico a pag. 25 dell’elaborato RS1 (Premessa e quadro di riferimento programmatico).




Figura 2.5 – Perimetro del Parco Geominerario Ambientale Storico della Sardegna e opere in progetto

Secondo i richiedenti ciò non costituirebbe ostacolo al rilascio della Compatibilità ambientale in quanto *“la realizzazione degli interventi non andrà a insistere su ambiti di particolare interesse storico-culturale, legati alle officine di lavorazione del minerale”*.

La tesi è infondata. La legge regionale e il PPR impongono vincoli assoluti nell'utilizzazione del Parco, che non lasciano margine ad alcuna valutazione discrezionale dell'Amministrazione sulla compatibilità o meno di altri tipi di interventi, né tantomeno sulla delimitazione dell'area. Ai sensi dell'art. 45 l.r. 11.1.2019, n. 1: *“Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali”*.

Il PPR all'art. 57 N.T.A. lo annovera espressamente tra i beni identitari e, in particolare,


tra le “Aree d’insediamento produttivo di interesse storico culturale” in relazione alle quali il successivo art. 58 N.T.A. stabilisce che “è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali dei beni identitari di cui all’articolo precedente”. Per i beni identitari, poi, l’art. 49 N.T.A. P.P.R. vieta “qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela”, ammettendo solo “gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connessi a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC”.

Il PRGRS di cui alla delibera G.R. 50/17 del 2012 indica i beni identitari di cui all’art. 49 NTA del P.P.R. come fattori escludenti la localizzazione di impianti di gestione di rifiuti (pag. 410). Così anche il PRGRU del 2016 (pag. 454).

**4. Vicinanza con zone abitate e coltivazioni agricole IGP e DOC – Violazione art. 21 d.lgs 18.5.2001, n. 228**

Nella Relazione paesaggistica RS6 si da atto che l’area dove vorrebbe realizzarsi la discarica “risulta ubicata nella zona di transizione tra il sistema montuoso dell’Arci e la piana agricola del settore occidentale, entro la quale si osserva un’articolata rete di canali drenanti naturali, alimentanti i corpi idrici superficiali e sotterranei della pianura di Oristano-Terralba”, tant’è che viene proposta “una mirata progettazione degli interventi di ripristino e inserimento ambientale, alla ricucitura ecologica dei sistemi agricoli di pianura con i limitrofi ambiti collinari” (pag. 30, punto 9).

Gli appezzamenti di terreno destinati all’agricoltura sono ben visibili dalla aerofoto a pag. 77 dell’allegato RS3 (Quadro di riferimento ambientale).



*Figura 3.34 - L'immagine mostra le aree estrattive della perlite (contorni gialli) in relazione all'area di progetto (in rosso). Si notano in modo chiaro i tre sistemi rappresentati dalla piana agricola del Campidano di Oristano con il suo assetto regolare, il sistema del Monte arci e il sistema agricolo della Marmilla maggiormente frammentato in piccoli appezzamenti generalmente a conduzione familiare.*

A pagina 36 della Relazione paesaggistica RS6 si legge che il sito in progetto “non ricade” in “zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91”. Ma nell'area limitrofa a Morgongiori e ad URAS sono presenti coltivazioni di prodotti con le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al D. Lgs.

13/1/2003 n. 36; in particolare, sono zone di produzione di vino DOC “Arborea” (cfr. <http://www.agraria.org/vini/arborea-doc.htm>) e del vitigno Bovale (<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=45545&v=2&c=3593>). Tali produzioni subirebbero un pregiudizio certo dalla realizzazione dell'intervento che si contesta, sia per il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e dei torrenti d'acqua, sia per il rischio di inquinamento dell'aria per trasporto eolico dei rifiuti abbancati, sia per le polveri aerodisperse dal traffico attratto.

Anche nell'allegato A3 (Scheda di valutazione di impatto ambientale (VIA) si da atto che le opere accessorie parzialmente ubicate in territorio comunale di Uras ricadono in zona E “Agricola”, più specificatamente all'interno della sottozona E2 “Zona agricola principale e della sottozona E5 “Zona agricola marginale a indirizzo forestale”. Dall'elaborato RS8 (Studio sulla dispersione atmosferica polveri) risulta che a distanza inferiore a 1.500 mt. vi sono edifici rurali, stalle, cisterna, abitazioni (pag. 35 e s.).

Ai sensi dell'allegato 1 al citato D. Lgs. n. 36/2003, per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione, tra l'altro, alla collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli e alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento n. 2081/92/CE.

Ciò determina la non idoneità “*alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*”, ai sensi dell'art. 21 (Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità) del d.lgs 18.5.2001, n. 228.

Si tratta di fattore escludente ai sensi del PRGRS approvato con delibera G.R. 50/17 del 21.12.2012 (pag. 412) e del PRGRU approvato con delibera G.R. 69/15 del 2016 (pag. 455).

#### **5. Vincolo escludente del Parco naturale regionale del Monte Arci**

La discarica in esame è ricompresa nell'area delimitata dalla l.r. 31/1989 come Parco naturale regionale del Monte Arci. Si riporta al riguardo il grafico a pagina 30 dell'elaborato RS1:




Figura 2.3 – Perimetro del Parco naturale regionale del Monte Arci, proposto ai sensi della L.R. 31/89 e non ancora istituito

Il vincolo derivante da tale perimetrazione è immediato a prescindere dall'adozione di atti successivi, quali la formale istituzione ex art. 8 l.r. 31/1989. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 l.r. 31/1989 *“In sede di prima applicazione della presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell' allegato << A >>. Tali perimetrazioni e classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi”*. L'art. 7 comma 4 stabilisce: *“La Regione nelle aree così acquisite, in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve naturali, effettua, direttamente o attraverso i Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane o associazioni o enti naturalistici ed ambientalistici legalmente riconosciuti e cooperative, progetti ed interventi di sviluppo*

*integrato volti al rispetto del patrimonio naturale dell' Isola”.*

Questo è quanto è avvenuto nella specie. Sebbene non sia ancora intervenuta la legge istitutiva, è già costituito ed operante il Consorzio per la realizzazione e la gestione del Parco denominato “Parco Naturale Regionale del Monte Arci” così come individuato dalla L.R.31/89 ed in attuazione dell’intesa del 13.03.95 fra la Regione Autonoma della Sardegna e gli EE.LL. Territoriali. Detto Consorzio ha propri organi, statuto e sito web (<http://www.parcomontearci.it/>). Il perimetro del territorio interessato ricomprende anche la cava dismessa di Serra Bingias.

E’ irrilevante il richiamo - fatto da A&T Project s.r.l. a pag. 23 dell’elaborato RS1 - al disegno di legge di cui alla D.G.R. 55/5 del 29/11/2005 il quale riporta un’area di massima tutela più contenuta rispetto alla delimitazione della L.R. 31/1989, con confini distanti dalle aree di progetto. Quello è infatti un mero disegno di legge che non ha superato il vaglio del Consiglio regionale, come tale inidoneo a incidere sulla perimetrazione del Parco che rimane quella prevista dalla l.r. 31/1989. In ogni caso, la D.G.R. 55/5 del 29.11.2005, non modifica l’originaria perimetrazione del Parco, ma individua solamente un’area più contenuta “di massima tutela”, per cui anche le aree esterne a quest’area, ma ricomprese nell’originaria perimetrazione ricadono tra i fattori escludenti.

Neppure vale l’osservazione che le opere sarebbero ubicate “*in prossimità della linea di confine della perimetrazione del Parco, ovvero in aree solitamente adibite a ‘zona cuscinetto’ che, generalmente, non coincidono con zone di particolare importanza conservazionistica sotto il profilo naturalistico*” (pag. 22 elaborato RS1).

La legge non distingue tra zone centrali e “zone cuscinetto”; il vincolo sussiste per tutta l’area individuata dalla legge regionale finchè questa non verrà eventualmente modificata.

Opera pertanto il vincolo escludente previsto per le “*aree tutelate ai sensi della l. 394/91 e della l.r. n. 31/89*” sia dal PRGRU approvato con delibera G.R. n. 69/15 del 23.12.2016 (pag. 452), sia dal PRGRS approvato con delibera G.R. 50/17 del 21.12.2012, (pag. 408). Il medesimo vincolo ricorre ai sensi degli artt. 33 e 36 delle N.T.A. del PPR.

**6. Violazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (approvato**

**con delibera G.R. n. 66/29 del 23.12.2015).**

L'individuazione dei siti destinati alla discarica dovrebbe essere tanto più prudente in considerazione del fatto che è destinata a contenere anche amianto. Il PRA, nell'elaborato Valutazione ambientale strategica, Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, stabilisce che *“i criteri e le procedure per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di discariche di amianto, a prescindere dal fatto che il PRA non preveda la realizzazione di nuove discariche esclusivamente dedicate al conferimento di rifiuti contenenti amianto, sono già costituite nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali approvato il 21 dicembre 2012. Tali criteri, che il PRA recepisce completamente, considerano tutte le previsioni di carattere territoriale ed ambientale, in modo che la localizzazione di nuovi impianti abbia luogo nei contesti maggiormente vocati o che presentano le minori controindicazioni”* (pag. 22). In particolare, viene rappresentata la necessità di sinergia con il PPR – *obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e di salvaguardia del territorio* – e con il PAI – *il PRA ... rispetterà, in caso di localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, i vincoli imposti dal PAI*” (pag. 24).

La determinazione n. 26753 del 16.12.2016 del Direttore generale dell'Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali conferma che *“qualora si rendesse necessaria l'apertura di nuovi siti per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, nell'individuazione dei siti idonei dovrà essere garantita l'adozione di tutti i criteri precauzionali previsti dalla normativa vigente in materia e delle misure previste dal vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, così come per la realizzazione, la gestione e la chiusura degli stessi siti”* (punto 5 pag. 8).

Il progetto della discarica per rifiuti non pericolosi non prevede una limitazione o specificazione del materiale con amianto ammesso alla discarica. Il D.M. del 27 settembre 2010, invece, stabilisce, tra le altre cose, che i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: a) per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; b) per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto, come ad esempio il cemento-amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto



previsto dal Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1 (dell'Allegato 2 del D.M., nel seguito riportata), verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento (PRA, Relazione di Piano, pag. 138).

## 7. Contrasto con il P.P.R.

Il sito in questione è compreso nell'ambito di paesaggio costiero n. 9 "Golfo di Oristano", onde la possibilità di collocazione dell'impianto di discarica dovrebbe essere compatibile con esso. In realtà, non lo è per via del vincolo del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna (artt. 9,57,58 N.T.A.), della distanza inferiore a 150 metri dal rio Solacera (art. 17 comma 3 lett. h N.T.A.), dell'insistenza in Aree Naturali e Subnaturali (artt. 22, 23, 24 N.T.A.) e Aree Seminaturali (artt. 25, 26, 27 N.T.A.)




Figura 2.10 - Stralcio Tav. 1.1 P.P.R.: Ambito di paesaggio costiero n° 9 "Golfo di Oristano"

L'effetto ostativo di tali vincoli non viene meno in forza degli artt. 103 e 104 delle N.T.A. richiamati a pag. 34 dell'elaborato RS1. La possibilità di cui all'art. 103 comma 6 di realizzare e ampliare discariche e impianti connessi al ciclo di rifiuti è da intendersi riferita ai siti per i quali non vigano vincoli che lo stesso P.P.R. o la legge considerano inderogabili, come appunto quelli individuati nel caso di specie.

Si tratta di vincoli aventi natura "escludente", non semplicemente "limitante" la realizzazione di una discarica di rifiuti, ai sensi sia dell'Aggiornamento del PRGRU approvato con dGR 69/15 del 23.12.2016, sia del PRGRS del 2012, tanto più ove si consideri la presenza di amianto. Non può valere in contrario il parere espresso dalla Provincia di Oristano con nota 7.6.2018, prot. n. 8916 citato a pag. 88 dell'elaborato RS2. Si tratta di parere non vincolate, che oltretutto si è espresso "*a mero titolo informativo*", senza una approfondita disamina dei diversi aspetti rilevanti.

Sotto il profilo dell'assetto ambientale, le aree di stoccaggio dei rifiuti insistono pressoché interamente su ambiti cartografati come "Aree ad utilizzazione agro-forestale", nella fattispecie di Aree antropizzate. Le opere in progetto, in particolare la viabilità di accesso al sito, il tracciato del canale collettore e un'esigua porzione dell'area di discarica, insistono altresì su ambiti cartografati come "Aree naturali e subnaturali" (artt. 22, 23, 24 N.T.A.), inquadrare come "Macchia", ed "Aree seminaturali" (artt. 25, 26, 27 N.T.A.), inquadrare come "Praterie" (Figura 2.13). In queste aree gli artt. 23-26 delle NTA del PPR vietano "*qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica*".




Figura 2.13 – Componenti del paesaggio a valenza ambientale - PPR

Si tratta anche qui di vincoli assoluti. Non vale a superarli la considerazione contenuta a pag. 36 dell'elaborato RS1 secondo cui *“l'interazione del progetto con tale componente di paesaggio con valenza ambientale sia di carattere eminentemente cartografico e non materiale, giacché la viabilità di accesso al sito nonché il canale collettore insistono su tracciati infrastrutturali preesistenti”*. La circostanza che preesistessero tracciati nulla toglie all'impatto ambientale derivante dalla realizzazione della discarica e dall'utilizzo degli indicati tracciati per il trasporto dei rifiuti.

Esistono dunque elementi oggettivi che escludono la legittimità di un provvedimento autorizzativo della discarica richiesta.

## 8. Puc di Morgongiori e Puc di Uras

I vincoli sopra menzionati derivanti dalla legge regionale e dal PPR non vengono

[REDACTED]

meno per il solo fatto che la variante al PUC di Morgongiori approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2013, faccia ricadere l'area di stoccaggio rifiuti proposta nonché, in maniera parziale, la viabilità di accesso al sito e il canale collettore, in Zona D "Industriale" – Sottozona D1 "Aree di cava dismesse" (pag. 37 elaborato RS1). Ciò per tre ordini di ragioni.

**8.1.** Innanzi tutto perché la conformità alle previsioni urbanistiche del PUC è solo uno, ma non l'unico, dei parametri per il rilascio della Compatibilità ambientale la quale non può essere accordata allorché il progetto contrasti, come nella specie, con quanto stabilito in maniera inderogabile da fonti superiori, quali la legge regionale e il PPR. Si veda in tal senso la deliberazione G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 con i suoi allegati. La Relazione allegata al PRGRS approvato con delibera G.R. 50/17 del 21.12.2012, a pag. 407 chiarisce che i fattori escludenti sono di tre tipi: *"vincoli derivati da normative nazionali; - vincoli derivati da normative regionali; - vincoli discendenti dalla applicazione della strumentazione urbanistica"*.

**8.2.** In secondo luogo perché il PUC di Morgongiori è attualmente in procedura di VAS che ancora non si è conclusa (cfr. elaborato RS6 Relazione Paesaggistica, pag. 15). Non vi è pertanto certezza che, stante il contesto ambientale, la destinazione urbanistica "D" del sito rimanga tale.

Inoltre, la viabilità di accesso al sito e il canale collettore sono ubicati, sia pure parzialmente, nel territorio comunale di Uras, il cui PUC adottato definitivamente con delibera C.C. N. 66 del 27/11/2003, qualifica l'area come Zona E "Agricola"; più specificatamente Sottozona E2 "Zona agricola principale" e Sottozona E5 "Zona agricola marginale a indirizzo forestale.

Il canale collettore fa parte a tutti gli effetti dell'impianto di discarica e come tale incorre nelle stesse limitazioni ed esclusioni che valgono per l'area destinata allo stoccaggio. Eguali considerazioni valgono per la viabilità di collegamento, essendo irrilevante che questa coincida con tracciati stradali preesistenti.

**8.3.** In terzo luogo perché la variante al PUC di Morgongiori approvata con delibera C.C. n. 2/2013 classificava l'area D1 destinata alla realizzazione di una centrale fotovoltaica. Il progetto di discarica di A&T Project s.r.l. non è compatibile con quella destinazione. Non può

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

essere ignorato il fatto che tale classificazione urbanistica (D) fosse prettamente strumentale al fatto che le cave dismesse fossero individuate dalla normativa nazionale in materia di fonti energetiche rinnovabili quali siti preferenziali per l'installazione di centrali fotovoltaiche e che tale classificazione urbanistica del sito fosse l'elemento discriminante per accedere agli incentivi sul prezzo di cessione dell'energia al GSE.

**9. Cava già ripristinata**

A pagina 5 della Relazione paesaggistica (elaborato RS6) si legge: *“L'area prescelta per l'allestimento della discarica, in coerenza con i fattori localizzativi preferenziali indicati dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, coincide con una porzione di una cava inattiva (ex cava di perlite in località Serra Bingias) e si sviluppa ad un'altitudine compresa indicativamente tra 160 e 185 m s.l.m.”.*

In realtà, trattandosi di cava già dichiarata chiusa e ripristinata dal Servizio Attività estrattive della RAS con Determinazione n. 25676 del 30.11.2010, non si tratta più di cava dismessa e quindi di sito degradato, per cui ha perso la connotazione di sito preferenziale per l'installazione di impianti di gestione rifiuti prevista dal PRGR.

**10. Volumetrie disponibili**

Il PRGRS prevede quale criterio preferenziale, l'ampliamento delle discariche esistenti rispetto alla costruzione di nuove discariche, nell'ambito delle volumetrie previste dal Piano.

Il PRGRS approvato nel 2012 quantifica tali volumetrie in 500.000 m<sup>3</sup>. Essendo in fase istruttoria ampliamenti di discariche in esercizio per circa 500.000 m<sup>3</sup>, le cui istanze di autorizzazione sono precedenti a quella in oggetto, in subordine a tutte le altre motivazioni di diniego, si chiede che la procedura venga sospesa fino alla conclusione delle predette procedure ed eventualmente autorizzata solamente per l'eventuale volumetria residua rispetto alle previsioni del PRGR.

\* \* \* \*

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni si chiede in via principale che venga



rigettata la richiesta di Valutazione positiva di Compatibilità Ambientale sussistendo diversi fattori escludenti. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che quelli esposti non siano fattori escludenti, si chiede che la procedura venga sospesa fino alla conclusione delle predette procedure di autorizzazione in itinere ed eventualmente autorizzata solamente per l'eventuale volumetria residua rispetto alle previsioni del PRGR.

(avv. Raffaele Soddu)

(Umberto Cancellu)

